



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 162030 del 2 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6 - Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica professionale "Addetto ufficio aziendale amministrativo della vendita"

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso dell'attestato di qualifica professionale "Addetto ufficio aziendale amministrativo della vendita", rilasciato dalla Regione Emilia Romagna a seguito di un corso di formazione professionale della durata di 1800 ore, possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si precisa, infatti, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Stante quanto sopra si evidenzia:



- con riferimento all'attestato in oggetto, sulla base delle informazioni fornite non si evince l'effettiva durata del corso professionale;
- con riguardo alle materie elencate oggetto del corso, non si evince una specifica attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Si ritiene, comunque, di precisare che, per quanto riguarda i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali di durata inferiore al triennio, nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Ove tale attestato non sia ritenuto valido ai fini della qualificazione richiesta, il soggetto in questione può frequentare uno dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, così come stabilito dall'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio